



# Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 16 dicembre 1985<sup>1</sup> contro l'inquinamento atmosferico è modificata come segue:

*Sostituzione di un termine*

*In tutta l'ordinanza «klinker» è sostituito con «clinker».*

*Art. 3 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Per i seguenti impianti valgono esigenze complete o derogatorie:

- c. per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato secondo l'articolo 19a, nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna secondo l'articolo 20b: le esigenze di cui all'allegato 4.

*Art. 19a cpv. 2*

*Abrogato*

*Capitolo 2 sezione 5 (art. 20 e 20a)*

*Abrogata*

*Capitolo 2 sezione 5b (art. 20d e 20e)*

*Abrogata*

<sup>1</sup> RS 814.318.142.1

*Art. 36 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La Confederazione esegue le prescrizioni in materia di:

- a. sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere, dei relativi sistemi di filtro antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna (art. 37);

*Art. 37, rubrica e cpv. 1, parte introduttiva*

Sorveglianza del mercato delle macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e apparecchi con motore a combustione interna

<sup>1</sup> L'UFAM controlla il rispetto delle prescrizioni relative alla messa in commercio di macchine di cantiere e dei relativi sistemi di filtri antiparticolato, nonché delle macchine e degli apparecchi con motore a combustione interna. Controlla in particolare:

*Capitolo 4 sezione 3a (art. 42a)*

*Abrogata*

II

Gli allegati 2, 3 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

L'ordinanza del 4 dicembre 2015<sup>2</sup> sui rifiuti è modificata come segue:

*Allegato 4**N. 1.1 Frase introduttiva e tabella, valore limite per il benzo[a]pirene*

- 1.1 I rifiuti possono essere utilizzati come materia prima per la fabbricazione di clinker di cemento se non superano i valori limite seguenti (tenori totali) e il clinker di cemento fabbricato soddisfa i requisiti di cui al numero 1.6:

Sostanza	Valore limite in mg/kg di sostanza secca
...	...
Benzo[a]pirene	10
...	...

<sup>2</sup> RS 814.600

IV

*Disposizioni transitorie alla modifica del XX.YY.2021*

Per i forni per cemento e i forni per clinker di calcio che secondo la modifica del XX YY 2021 devono essere risanati, ma che soddisfano i provvedimenti limitativi delle emissioni secondo le disposizioni previgenti, l'autorità concede, in deroga all'articolo 10, un termine di risanamento di dieci anni; sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 capoverso 2 lettere a e c.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 2 lett. a)

## **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti speciali**

### *Cifra 112 rubrica nonché cpv. 1 e 2*

Ossidi d'azoto e ammoniaca

<sup>1</sup> Le emissioni di ossidi d'azoto (monossido e diossido), indicati come diossido d'azoto, non devono superare 200 mg/m<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Le emissioni di ammoniaca non devono superare 30 mg/m<sup>3</sup>.

### *Cifra 113*

Le emissioni di ossidi di zolfo, indicati come anidride solforosa, devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico, in ogni caso però almeno a 400 mg/m<sup>3</sup>.

### *Cifra 114 cpv. 2–4*

<sup>2</sup> Le emissioni di sostanze organiche gassose vanno indicate come carbonio totale.

<sup>3</sup> L'autorità fissa un valore limite specifico all'impianto per il carbonio totale, tenendo conto della composizione delle materie prime naturali in base alle seguenti condizioni:

- a. le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti dal riciclaggio di rifiuti secondo la cifra 111 capoverso 2 possono essere pari a 10 mg/m<sup>3</sup>;
- b. il valore limite non deve superare 50 mg/m<sup>3</sup> in totale.

<sup>4</sup> L'UFAM emana raccomandazioni sulle procedure idonee a determinare le emissioni di sostanze organiche gassose derivanti da materie prime naturali.

### *Cifra 115*

Le emissioni sotto forma di polvere non devono superare 10 mg/m<sup>3</sup>.

### *Cifra 119 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Si deve misurare e registrare continuamente il tenore nei gas di scarico di:

- a. ossidi d'azoto e ammoniaca;

*Allegato 3*  
(art. 3 cpv. 2 lett. b)

## **Limitazioni complete o derogatorie delle emissioni degli impianti a combustione**

*Cifra 523 cpv. 2<sup>bis</sup>-4*

<sup>2bis</sup> L'autorità fissa la capacità di accumulazione per le caldaie con potenza termica nominale superiore a 500 kW. Se le caldaie sono utilizzate per produrre calore ambientale o per riscaldare l'acqua, devono essere munite di un accumulatore di calore con un volume di almeno 25 litri per kW di potenza termica nominale.

<sup>3</sup> In deroga ai capoversi 1, 2 e 2<sup>bis</sup>, l'autorità ha la facoltà di fissare una capacità di accumulazione inferiore se:

- a. più focolari sono impiegati in varie combinazioni come un'unica unità d'esercizio per coprire un fabbisogno di calore o di vapore variabile;
- b. ciò è indicato per altri motivi d'esercizio o per motivi tecnici.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Cifra 524 cpv. 1*

<sup>1</sup> Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale prodotti in serie di cui alla cifra 22 lettera f sono esentati da una misurazione di collaudo se è disponibile una dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del 1° novembre 2017<sup>3</sup> sull'efficienza energetica (OEEne) che attesta che l'impianto soddisfa i requisiti di cui all'allegato 1.19 OEEne.

*Allegato 4*  
(art. 3 cpv. 2 lett. c)

**Esigenze per le macchine di cantiere e i relativi sistemi di filtri antiparticolato nonché per le macchine e gli apparecchi con motore a combustione interna**

*Cifra 1*

Le disposizioni del presente allegato si applicano alle macchine di cantiere e ai relativi sistemi di filtri antiparticolato di cui all'articolo 19*a* nonché alle macchine e agli apparecchi con motore a combustione interna di cui all'articolo 20*b*.

*Cifra 2*

*Abrogata*